

## Il Presidente dell'Usarci dà i numeri

In un recente comunicato il Presidente dell'Usarci Mirizzi ha descritto i risultati di un sondaggio promosso da quella associazione circa il futuro della categoria. Tra le tante cose su cui non siamo assolutamente d'accordo, ha affermato che «ben l'80% degli agenti ha risposto di ritenere utile l'Enasarco e oltre il 50% ritiene che le notizie negative apparse sui media abbiano lo scopo di screditare l'Enasarco per sottrarlo alla sua indipendenza».

Già... peccato che gli agenti che hanno risposto sono stati solo 4.000 sui 230.000 che compongono la nostra categoria! Appare quindi piuttosto singolare la lettura che Mirizzi intende dare ai risultati, che potrebbero essere interpretati in tutt'altro modo. Del resto, dai nostri referendum, che hanno un campione di agenti molto più significativo (diverse decine di migliaia...) emerge uno spaccato assolutamente diverso, da cui si evince in modo plebiscitario come gli agenti di commercio ritengano le prestazioni Enasarco del tutto insufficienti a fronte dei contributi versati e considerino assolutamente prioritario intervenire per cacciare quegli amministratori che si sono rivelati del tutto inadeguati alla luce dei continui scandali che i media hanno descritto.

*continua a pagina 2*

### IN QUESTO NUMERO

- Il Presidente dell'Usarci dà i numeri
- Enasarco all'orizzonte brutte sorprese per gli iscritti
- Eccesso di velocità, multe irregolari
- Vendite a enti pubblici e provvigioni
- Monomandato sì o no?
- Prorogati versamenti UNICO 2015 fino al 6 luglio
- Rubrica Legale
- Rubrica Previdenziale

### Ipotizzati nuovi sacrifici per gli agenti di commercio

## Enasarco, all'orizzonte brutte sorprese per gli iscritti

### A rischio la rivalutazione del montante contributivo

Nel bilancio consuntivo Enasarco 2014, approvato dal cda lo scorso 27 maggio si legge testualmente: «Sono emersi alcuni profili di rischiosità sulla sostenibilità sul lungo periodo, contenuti nell'attuale Regolamento delle Attività Istituzionali. In particolare l'art. 13 comma 1 lett. c) del richiamato Regolamento prevede, tra l'altro, la rivalutazione del montante contributivo "a partire dal 2012 mediante l'applicazione del 90% del tasso medio dei rendimenti netti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel quinquennio precedente l'anno di rivalutazione, con un minimo garantito dell'1,5%". La richiamata disposizione regolamentare potrebbe [...] compromettere il beneficio derivante dal miglioramento dei rendimenti del patrimonio della previdenza sulla sostenibilità e sull'equilibrio finanziario di lungo periodo. [...] Il CdA con delibera del 19 febbraio 2015 ha dato mandato di procedere [...] all'elaborazione di ipotesi di varianti all'attuale Regolamento delle Attività Istituzionali, necessarie e opportune al fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sostenibilità ed equilibrio finanziario di lungo periodo e di riserva legale, in particolare avuto riguardo all'opportunità di revisionare l'art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento delle attività Istituzionali».

Ci chiediamo come mai, dopo due modifiche regolamentari pesantissime per gli iscritti (con forti aumenti dei contributi da versare, diminuzioni delle prestazioni da parte dell'Ente, inasprimento dei criteri per il raggiungimento della pensione) oggi si ritornino a ipotizzare ulteriori modifiche sempre a danno degli iscritti. Ci chiediamo come mai una notizia del genere non abbia trovato spazio nella Relazione introduttiva al Bilancio – dedicata invece in gran parte ad un... autoelogio visti i «mirabolanti» risultati conseguiti – ma solo a pagina 91 dello stesso. Ci chiediamo come mai le associazioni di categoria che siedono nel cda Enasarco non abbiano informato adeguatamente i propri iscritti di questa possibilità, visto che la delibera è di febbraio.

Federagenti si dichiara sin d'ora contraria a qualsiasi ipotesi che preveda ulteriori sacrifici per gli agenti, soprattutto in un periodo come l'attuale in cui la categoria sta lottando strenuamente per sopravvivere. È ora che il conto salato di scelte profondamente sbagliate da parte di chi guida Enasarco non cada più sulle spalle degli agenti!

**OFFERTA SHOCK!**  
**WEB ORDER**  
**in OMAGGIO!**



[www.soluzioneagenti.it/promoweborder](http://www.soluzioneagenti.it/promoweborder)

# Il Presidente dell'Usarci dà i numeri

a cura della Redazione

In un recente comunicato il Presidente dell'Usarci Mirizzi ha descritto i risultati di un sondaggio promosso da quella associazione circa il futuro della categoria. Tra le tante cose su cui non siamo assolutamente d'accordo, ha affermato che «ben l'80% degli agenti ha risposto di ritenere utile l'Enasarco e oltre il 50% ritiene che le notizie negative apparse sui media abbiano lo scopo di screditare l'Enasarco per sottrarlo alla sua indipendenza».

Già... peccato che gli agenti che hanno risposto sono stati solo 4.000 sui 230.000 che compongono la nostra categoria! Appare quindi piuttosto singolare la lettura che Mirizzi intende dare ai risultati, che potrebbero essere interpretati in tutt'altro modo. Del resto, dai nostri referendum, che hanno un campione di agenti molto più significativo (diverse decine di migliaia...) emerge uno spaccato assolutamente diverso, da cui si evince in modo plebiscitario come gli agenti di commercio ritengano le prestazioni Enasarco del tutto insufficienti a fronte dei contributi versati e considerino assolutamente prioritario intervenire per cacciare quegli amministratori che si sono rivelati del tutto inadeguati alla luce dei continui scandali che i media hanno descritto. Ma c'è anche dell'altro.

Mirizzi, a proposito dei cosiddetti Silenti, li descrive come «persone che sotto il profilo umano devono essere assolutamente comprese (bontà sua...) ma che non hanno diritto ad avere la pensione perché non hanno chiesto di effettuare la contribuzione volontaria per raggiungere il diritto alla pensione nemmeno quando il contributo volontario era fissato in 240 euro l'anno». Parole che lasciano di stucco, soprattutto considerando il fatto che da qualche anno questa persona siede nel cda Enasarco percependo un lauto compenso erogato grazie ai contributi che tutti gli iscritti versano ogni anno nelle casse della Fondazione (nell'ultimo anno il compenso per i membri del cda è addirittura aumentato, alla faccia della spending review...). Vogliamo rammentare al sig. Mirizzi, qualora non se ne fosse accorto, che tutti noi agenti di commercio in attività siamo potenzialmente Silenti (se perdiamo i nostri mandati, ipotesi tutt'altro che peregrina vista questa crisi che non accenna a diminuire) a meno di fare dei versamenti volontari che non solo hanno un costo, ma che per il meccanismo di calcolo comportano un calo dell'importo della pensione così sensibile da renderli in tantissimi casi addirittura controproducenti.

Prova ne è il fatto che, stando ai dati del bilancio consuntivo Enasarco 2014, i proscrittori volontari sono diminuiti del 5% rispetto all'anno precedente. In realtà il problema non è solo e tanto la misura del contributo volontario (in periodi di crisi anche 240 euro possono diventare tanti...) quanto le decisioni di un cda Enasarco che paiono andare nella direzione di innalzare sempre più i requisiti pensionistici per consentire alla Fondazione di incamerare i contributi versati dagli agenti ed evitare il fallimento dell'Ente. Noi auspichiamo che le prossime elezioni – sempre che sia consentito a tutte le associazioni di categoria di partecipare alla pari, anche a quelle come Federagenti fuori dal coro – possano rappresentare una svolta consentendo di rendere finalmente equo ed efficiente un sistema previdenziale Enasarco che oggi non è tale. Una considerazione evidentemente condivisa dalla categoria, se è vero come è vero che «il numero degli agenti che ha scelto di versare il contributo facoltativo Enasarco (istituito dall'ente nel 2012 per aumentare il montante contributivo) è piuttosto esiguo [ndr, ci piacerebbe conoscere il dato esatto...] rispetto al totale dei contribuenti» (fonte: Bilancio Enasarco 2014).

La Corte Costituzionale boccia le norme che non prevedono controlli per le apparecchiature

## Eccesso di velocità, multe irregolari

Le sanzioni elevate con autovelox non sottoposti a periodica verifica sono illegittime

a cura di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

La sentenza della Corte costituzionale n. 113 depositata lo scorso 18 giugno u.s. ha messo in discussione la legittimità di decine di migliaia di verbali per eccesso di velocità. La Corte in merito alla legittimità costituzionale dell'esenzione, per le apparecchiature di rilevazione della velocità, dalla verifica periodica del loro funzionamento ha statuito che: «Appare evidente che qualsiasi strumento di misura [...] è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici [...]. L'esonerazione da verifiche periodiche, o successive a eventi di manutenzione, appare [...] intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura».

In conseguenza di tali considerazioni la sentenza ha quindi sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cioè del nuovo Codice della Strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Il tutto nasce da un verbale

per eccesso di velocità elevato da una pattuglia della stradale a una automobilista di Mondovì, impugnato prima dinanzi al Prefetto, poi al Giudice di Pace e alla Corte di Appello che sempre respingono la tesi difensiva della signora che però non si dà per vinta e impugna anche la sentenza di appello dinanzi alla Corte di Cassazione. Il problema sollevato è sempre lo stesso: l'apparecchiatura che ha rilevato la velocità non era – a detta della cittadina – tarata correttamente e la velocità rilevata non corrispondeva a quella reale.

Nessuna norma prevedeva, per gli autovelox impiegati in presenza e sotto il costante controllo di un operatore di Polizia stradale (quale era quello che ha rilevato la velocità dell'auto della signora), la periodica verifica e taratura in quanto tale verifica sulla corretta funzionalità e la vigilanza su eventuali anomalie e malfunzionamenti delle apparecchiature sarebbe effettuata, in base a quanto sancito nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 29 ottobre 1997, dagli stessi operatori durante tutto il servizio secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Di conseguenza l'amministrazione non ha mai fornito, nel corso dei vari gradi di giudizio, la prova dell'avvenuta taratura e verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

A fronte di ciò la Cassazione con ordinanza del 7 agosto 2014 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 evidenziando come per la soluzione del terzo e quarto motivo di ricorso proposto dalla cittadina si sarebbe dovuto affrontare la problematica della necessità della verifica periodica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e misurazione della velocità e quindi la legittimità costituzionale

dell'esenzione per tali strumenti da una procedura di verifica periodica del loro funzionamento. Il risultato è noto e con la sentenza sopra citata la Corte Costituzionale boccia almeno in parte l'articolo 45 del codice della strada. D'ora in avanti le forze di Polizia e gli enti locali dovranno fornire la prova che periodicamente i loro autovelox vengono tarati e verificati, pena l'illegittimità della multa elevata.

Per chi ha già pagato usufruendo del pagamento in misura ridotta la sentenza non cambia nulla e non consente di richiedere il rimborso (ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del CdS il ricorso avverso l'accertamento di violazione può essere proposto innanzi al Prefetto o all'autorità giudiziaria solo «qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta»), per chi non ha ancora pagato si ricorda che le informazioni sulla taratura delle apparecchiature per rilevare la velocità sono in possesso solo dell'organo accertatore (Polizia di stato, carabinieri, polizie locali). Il cittadino che intende quindi fare ricorso deve muoversi rapidamente per non far scadere i termini di proposizione previsto dalla legge (30 giorni di fronte al Giudice di pace che diventano 60 nel caso di ricorso al Prefetto, a partire dalla data di notificazione o contestazione del verbale).

È evidente che nelle more dell'auspicabile intervento legislativo sarebbe opportuno che il Ministero competente intervenga imponendo l'obbligo per gli accertatori di evidenziare nel corpo del verbale i dati circa le operazioni di taratura e verifica delle apparecchiature utilizzate, così da fornire ai cittadini un'adeguata tutela senza costringerli ad avanzare richieste che improbabilmente saranno evase in tempo utile per poi proporre ricorso.

*Sempre più frequenti le problematiche inerenti appalti e forniture alla PA*

# Vendite a enti pubblici e provvigioni

## Quali tutele per i crediti degli agenti quando la mandante fallisce

*A cura della Redazione*

**P**urtroppo la crisi economica ha colpito gli agenti in maniera maggiore rispetto ad altre categorie, in quanto alla drastica riduzione dei guadagni dovuti alla contrazione strutturale della domanda si sono aggiunte anche le perdite subite a seguito del fallimento di molte aziende preponenti.

Accade così sempre più spesso che ci vengano posti quesiti in merito a questioni riguardanti le procedure concorsuali a cui gli agenti partecipano nel tentativo, in alcuni casi infruttuoso, di recuperare i propri soldi.

Giriamo uno dei quesiti pervenuti all'Avv. Antonio Trotti, dell'omonimo Studio di Milano che da anni assiste gli associati Federagenti meneghini: «Il curatore della mia mandante, oggi fallita, ha ammesso al chirografo anziché al privilegio la mia provvigione relativa a una vendita effettuata a un ente pubblico, in quanto l'aggiudicazione della gara d'appalto risale a un periodo superiore all'anno precedente la sentenza di fallimento. È corretta tale decisione?».

«Come è noto, l'art. 2751 bis nr. 3 del c.c. prevede un privilegio speciale dell'agente sui beni mobili del debitore in relazione alle provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo. Poiché il privilegio speciale, nell'ambito di una procedura fallimentare, significa una concreta maggiore probabilità di veder soddisfatto il proprio credito, è di particolare importanza individuare le caratteristiche che il credito deve avere per essere, appunto, privilegiato. A tal fine si osservi

che la giurisprudenza ha affermato che il privilegio deve essere riferito "limitatamente alle prestazioni svolte nell'ultimo anno e non anche al credito inerente alle provvigioni maturate dall'agente nello stesso periodo per prestazioni anteriori" [vedasi, al riguardo, Cass. civ., Sez. prima, 19 novembre 1999, n. 12852, in Mass. Giur. It., 1999].

Ciò premesso una recente pronuncia di merito, (decreto T. Busto Arsizio del 15.05.14, nel procedimento r.g. n. 67/2013) in un caso simile al suo, ha statuito che «a prescindere dall'esito della gara indetta dal cliente, il contratto vero e proprio per la fornitura di pose e arredi è stato concluso in data 15.09.2009 e dunque nell'anno antecedente l'ultima prestazione», con ciò evidenziando come la semplice aggiudicazione (atto conclusivo del procedimento amministrativo di assegnazione dell'appalto) è priva di effetti obbligatori civilistici aventi riverberi e conseguenze sulla maturazione delle provvigioni. Dunque, solo la stipula del contratto vero e proprio produce tutti gli effetti obbligatori derivanti da tale fonte negoziale fra i quali il sorgere del diritto alle provvigioni in capo all'agente.

Ciò, a maggior ragione, laddove in quel caso il contratto di agenzia prevedeva il «buon fine» ossia il diritto dell'agente a ottenere il pagamento della provvigione solo a fronte dell'avvenuto adempimento (pagamento) da parte del cliente in favore della preponente.

A questo punto diventa essenziale stabilire quando sia stato stipulato il contratto vero e proprio successivo all'aggiudicazione della gara

amministrativa: se lo stesso è stato stipulato nell'anno precedente la data di pubblicazione della sentenza di fallimento, il suo credito dovrà ritenersi assistito da privilegio speciale sui mobili, diversamente lo stesso sarà qualificato al semplice chirografo con conseguente falcidia fallimentare. ■



Avv. Antonio Trotti  
Consulente Federagenti  
Studio Legale Trotti & Partners, Milano

## Alessandria, assemblea degli iscritti

*a cura della Redazione*

Si è svolta il 25 maggio u.s. ad Alessandria l'assemblea degli agenti Assoal aderente Federagenti. Durante la riunione, dopo aver ratificato la nuova denominazione in «Associazione Agenti Alessandrini» ed eletto quale nuovo Presidente il Dott. Ettore Carozzo, sono stati affrontati diversi temi di strettissima

attualità per la categoria, dal Fisco alle elezioni Enasarco. Successivamente il segretario generale Federagenti Luca Gaburro ha voluto personalmente ringraziare il Presidente uscente dell'associazione Dott. Luigi Brisone per l'opera prestata in tanti anni a favore della categoria. «L'affetto e la stima da parte

degli iscritti mostrati in questa occasione è la testimonianza di come Brisone abbia svolto il suo ruolo con passione e competenza. L'augurio al nuovo Presidente Carozzo è di far crescere ulteriormente il sindacato, anche attraverso una serie di incontri e iniziative sul territorio che organizzeremo a breve». ■

**Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org) e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso.**

Hai un'agenzia  
di rappresentanza?

Come controlli  
le tue provvigioni?

E quelle dei tuoi  
Collaboratori?



Le problematiche di un'Agenzia di Rappresentanza sono diverse  
da quelle di un singolo Agente di Commercio.

**Liquidazione delle provvigioni dei Sub-Agenti,  
Controllo vendite dei Collaboratori,  
Versamento Enasarco, ecc..**

Da anni collaboriamo con le più importanti  
Agenzie di Rappresentanza italiane nel trovare e  
sviluppare le migliori soluzioni a tutte le problematiche  
di gestione ed organizzazione.

**Contatta il nostro numero dedicato  
sia per informazioni che per prenotare  
una dimostrazione gratuita.**

**I problemi della tua Agenzia, li abbiamo già risolti!**

Per maggiori informazioni scrivi a [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it) o chiama:

**06.41.22.76.62**

**Soluzione Agenti** il Tuo Software per Agenti di Commercio  
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza [www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)

Presentata una risoluzione per impegnare il Governo a una modifica legislativa

## Monomandato sì o no?

**Iniziativa interessante, ma non perdiamo di vista i veri problemi**

di Luca Orlando (Componente del Direttivo Nazionale)

**L'**On. Lara Ricciatti (SEL) ha presentato nella seduta dell'11 giugno u.s. una risoluzione per impegnare il Governo «ad adottare ogni iniziativa di competenza tesa ad avviare entro tempi celeri un confronto con tutte le amministrazioni competenti in materia al fine di assumere iniziative normative volte a tutelare concretamente la situazione giuridica soggettiva della figura professionale dell'agente di commercio da fenomeni di vero e proprio abuso di dipendenza economica, situazione rispetto alla quale ad oggi non esiste alcun tipo di tutela sul piano giuridico; a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative volte a prevedere che, per gli agenti monomandatari che non riescano a raggiungere un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto del commercio, il contratto possa essere trasformato automaticamente in plurimandato; a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative tese a introdurre un divieto di modifica unilaterale del contratto di agenzia proprio alla luce delle criticità suesposte che incidono profondamente sul reddito e sulla crescita professionale degli agenti di commercio». È ovvio che laddove contratti di agenzia in forma di monomandato siano stipulati dalle mandanti (rectius datori di lavoro) in maniera fittizia solo per mascherare veri e propri rapporti di lavoro

subordinato, il fenomeno debba essere stigmatizzato e perseguito, ma ricordiamo anche che tale figura è stata creata e regolamentata dalla contrattazione collettiva e non dal Codice Civile e che quindi eventuali correttivi possono essere tranquillamente introdotti dalle varie associazioni sindacali in sede di rinnovo degli AEC. Per esempio gli AEC del settore Industria sono stati rinnovati da Usarci, Fnaarc e Fiarco meno di un anno fa, ma nessuna modifica o miglioria è stata introdotta in relazione alla figura dell'agente monomandatario.

Quando azienda e agente si accordano per firmare un contratto di monomandato hanno ben chiaro che ciò comporterà il versamento di un massimale contributivo ben più alto di quello previsto per il plurimandatario e l'applicazione di più ampie tutele per esempio al momento della cessazione del rapporto.

La Federagenti, come recentemente ribadito per bocca del proprio Vicesegretario nazionale Loretto Boggian, ritiene che il vero problema non sia quello dell'agente monomandatario, bensì quello dell'agente formalmente plurimandatario, ma di fatto monomandatario. È in questi casi che la mandante «gioca sporco» proponendo all'agente un contratto da pluri ben sapendo non solo che l'agente non ha altri mandati in essere al momento della sottoscrizione dell'accordo, ma anche che il contratto richiederà

un impegno tale che difficilmente l'agente avrà tempo per promuovere altri prodotti e quindi, assumere, anche in futuro, ulteriori mandati. È in questi casi che le aziende negano agli agenti legittimi diritti e tutele e sono questi i casi per cui sarebbe necessario apprestare correttivi prevedendo la possibilità che, su richiesta dell'agente, il contratto venga trasformato da pluri a mono senza possibilità per la ditta di rifiutare la modifica proposta.

Ciò detto, riteniamo comunque apprezzabile l'attenzione dimostrata dai parlamentari firmatari sulle problematiche che investono la categoria e in particolare laddove affrontano il problema delle modifiche unilaterali al contratto che le aziende mandanti possano apportare in forza del «famigerato» art. 2 degli AEC.

Auspichiamo quindi che a questo atto ne seguano altri, magari trasversalmente appoggiati da tutte le forze presenti in parlamento, affinché si venga realmente in aiuto del settore dell'intermediazione commerciale che ha pagato e continua a pagare il prezzo più alto dall'inizio di questa lunga crisi ad oggi. ■



### Prorogati versamenti UNICO 2015 fino al 6 luglio

La novità riguarda i contribuenti per i quali sono stati approvati gli studi di settore

a cura della Redazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2015 il D.P.C.M. 09.06.2015 di proroga dei versamenti delle imposte connesse a UNICO 2015. La proroga, già ipotizzata visto il passato, è quindi ufficiale. La proroga non riguarda tutti, ma solo coloro che svolgono attività per le quali sono stati

elaborati gli studi di settore, per i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi o al nuovo regime forfetario. Come negli scorsi anni, rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (diverse dall'ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite

di 5.164.569 euro) o cause di inapplicabilità degli studi stessi. Il D.P.C.M. dispone inoltre che dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere effettuati con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. ■

**I consulenti Federagenti  
sono a tua disposizione  
per risolvere le problematiche  
Inps/Enasarco**



# Rubrica Legale

a cura di Luca Orlando (Componente Direttivo Nazionale Federagenti)

**Domanda:** A seguito dell'omesso versamento dei contributi Enasarco, ed essendo ancora in attesa di ricevere il pagamento delle provvigioni relative al 4° semestre 2014 e al 1° semestre 2015 (fatture emesse a gennaio e aprile 2015), ho comunicato alla mandante la disdetta del contratto per suo grave inadempimento. Sono plurimandatario e il contratto era stato sottoscritto a febbraio 2010. A quali indennità ho diritto?

**Risposta:** Innanzitutto una breve premessa. Nel suo caso l'omesso versamento dei contributi Enasarco è ovviamente motivo più che sufficiente a giustificare un recesso in tronco. Meno pacifica sarebbe stata la questione se il recesso fosse stato motivato unicamente dal mancato pagamento delle provvigioni. Infatti, perché si concretizzi una giusta causa di recesso, il codice richiede un inadempimento così grave da far venire meno il vincolo fiduciario. Nel caso di specie siamo dinanzi a un ritardato pagamento delle ultime due fatture, a cui – forse – non è neanche seguita da parte sua una diffida ad adempiere. Se così fosse il giudice potrebbe non rilevare nel comportamento omissivo tenuto dalla mandante un inadempimento così grave da configurare un legittimo recesso. Ma, come dicevamo, nel suo caso l'inadempimento contributivo della mandante è più che sufficiente per giustificare la sua condotta. Pertanto nel caso in cui il contratto di agenzia disdetto sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi le saranno dovute le seguenti indennità:

### 1) Indennità di fine rapporto (FIRR)

La somma viene solitamente accantonata presso la Fondazione dalla ditta mandante ed è liquidata dall'Ente previdenziale (entro 90 giorni dalla comunicazione della cessazione in base a quanto previsto dal disciplinare Enasarco) al cessare del rapporto di agenzia.

In base agli Accordi Economici del settore Industria l'importo è così calcolato:

Agente o rappresentante senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
- 2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.

### 2) Indennità suppletiva di clientela

L'importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo.

L'Accordo Economico del settore Commercio per esempio così determina le modalità di calcolo:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno;
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto. Sostanzialmente simile, ma leggermente meno vantaggioso, il criterio di calcolo adottato dall'AEC Industria in quanto gli incrementi che scattano rispettivamente dal quarto e dal settimo anno si calcolano nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.

### 3) Indennità meritocratica

Il valore di tale indennità è rappresentato da una percentuale dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., tanto più elevato, quanto maggiore risulta essere l'incremento del fatturato delle vendite conseguito dall'agente nel corso del rapporto. Qualora il contratto non faccia riferimento agli AEC oppure ricorrano i requisiti che andremo ad elencare potrebbe essere dovuta l'indennità

di fine rapporto prevista dall'art. 1751 c.c. (la c.d. Indennità Europea).

### 4) Indennità ex art. 1751 c.c.

Tale indennità prevista può essere richiesta dall'agente in sostituzione delle indennità sopra elencate solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ancora ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
- b) il pagamento dell'indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'importo massimo dell'indennità non può superare una cifra equivalente a un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

### 5) Indennità di mancato preavviso

Oltre all'indennità di fine rapporto è poi dovuta, nel caso di specie, l'indennità di mancato preavviso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, stante l'analogia strutturale tra rapporto di agenzia e di lavoro subordinato, risulta applicabile al primo la regolamentazione prevista dall'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa. In tale ipotesi quindi il pregiudizio patrimoniale sofferto dal recedente è rinvenibile nell'evento stesso della cessazione improvvisa e inattesa del rapporto collaborativo con la preponente e l'indennità è conseguentemente dovuta per presunzione di legge, indipendentemente dalla prova e quantificazione del danno economico sofferto dall'agente. ■

# Iscriviti a Federagenti

chiama il Numero Verde

**800.970.976**



[www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

[www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

[www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

# Rubrica Previdenziale

A cura della Dott.ssa Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

**Domanda:** Buongiorno, circa due mesi fa ho subito un infortunio e cadendo mi sono rotto le costole. Sapevo che c'era una polizza assicurativa sugli infortuni collegata all'Enasarco, ma quando ho esposto il caso mi hanno detto che non avevo diritto a nulla. È giusto?

**Risposta:** Se l'infortunio fosse avvenuto 9 mesi fa avrebbe avuto diritto a un risarcimento, ma ora non è più così. Come già scritto in un precedente articolo in caso di infortunio la polizza distingue l'indennizzo a seconda se l'agente subisce un intervento chirurgico oppure no. Nel primo caso l'agente percepisce l'indennizzo da ricovero e poi va valutato (sempre che lo stesso possieda i requisiti previsti dal punto B dell'art. 3 della guida all'utilizzo della polizza in visione sul sito Enasarco) se tale intervento rientra tra i grandi interventi chirurgici nel qual caso verranno rimborsate le spese sostenute in dipendenza di tale intervento alle condizioni previste dall'articolo 6.4 della guida di cui sopra. Nel secondo caso invece viene pagato un indennizzo di degenza domiciliare, indennizzo determinato in misura fissa e forfettaria nei casi di:

- infortunio in assenza di frattura che necessiti dell'applicazione di tutore immobilizzante sostitutivo della gessatura, intendendosi per tale qualsiasi mezzo di contenzione e immobilizzazione rigida di ossa o articolazioni, nonché bendaggi elastici, stecche metalliche e altri presidi equivalenti (l'applicazione e la rimozione del mezzo di contenzione dovrà avvenire in struttura sanitaria o ambulatorio medico);
- infortunio che abbia causato una frattura debitamente documentata, senza intervento chirurgico, che necessiti l'applicazione di un mezzo di immobilizzazione o gessatura, fino alla

rimozione dello stesso (l'applicazione e la rimozione del mezzo di immobilizzazione o gessatura dovrà avvenire in struttura sanitaria o ambulatorio medico).

Queste erano le condizioni fino al 31.10.14. Con delibera del CdA della Fondazione sono state approvate alcune modifiche alla polizza assicurativa all'epoca vigente in favore degli agenti, in particolare per gli infortuni avvenuti dal 1/11/2014 tra quelli indennizzabili sono stati inseriti quelli derivanti da frattura e incrinatura delle costole non curabili con mezzi di immobilizzazione nelle garanzie «A» e «B». Fatta questa premessa si può quindi sostenere che, essendo il suo infortunio avvenuto solo due mesi fa, potrà usufruire dell'indennizzo. Le ricordo però che il sinistro va denunciato entro tre mesi pertanto si affretti. Se ha bisogno di maggiori chiarimenti o di assistenza non esiti a contattare una delle sedi Federagenti esistenti sul territorio ([www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)).

**Domanda:** A Ottobre dell'anno scorso ho subito un intervento al gomito dovuto a un infortunio. Mi è stata liquidata solo la garanzia «A» pur possedendo tutti i requisiti contributivi previsti dalla polizza. Perché?

**Risposta:** Nel caso di infortunio che ha generato una frattura su cui si è dovuti intervenire chirurgicamente la polizza paga solo l'indennizzo da ricovero. Quella di degenza domiciliare è infatti prevista solo in assenza di frattura o a seguito di frattura ma senza intervento chirurgico. L'agente che ci scrive lamenta di aver percepito solo la garanzia «A». Ricordiamo che la copertura è prestata a favore degli Iscritti alla Fondazione Enasarco secondo

le seguenti condizioni:

A) iscritti che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento per i quali le ditte preponenti provvedano all'accantonamento dell'Indennità Risoluzione Rapporto presso la Fondazione Enasarco in applicazione degli Accordi Economici Collettivi vigenti.

B) iscritti che siano:

- non pensionati che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento con un'anzianità contributiva al 31.12.2012 pari almeno a 5 anni e che abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale non inferiore a € 2.582,28 incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2010, 2011 e 2012;
- pensionati che svolgano attività di agenzia al tempo dell'evento. Alla scadenza di ogni anno solare le date di riferimento concernenti i requisiti per la determinazione del diritto alle prestazioni di cui alla lettera B) si intenderanno automaticamente spostate di un anno.

Anche in questo caso fino al 31.10.2014 per i soggetti indicati in questo punto B gli indennizzi venivano erogati solo dopo aver applicato una franchigia fissa di 5 giorni pertanto nella gran parte dei casi veniva liquidata, come in questo caso, solo la garanzia «A»

Ma dal 1/11/2014 è stata inserita un'importantissima novità per gli infortuni avvenuti: è stata eliminata la franchigia di 5 giorni precedentemente prevista nella garanzia «B» dall'art. 24 del contratto di polizza.

Per maggiori chiarimenti Vi ricordo che potete sempre contattare i consulenti Federagenti. ■



## Cerchi Agenti di Commercio ?

chiama ora

**800.86.16.16**

# Gestisci le tue Fatture provvigionali al 100% senza errori !!!



Emissione delle **Fatture Provvigionali e Note di Credito**, calcolo automatico della **Ritenuta d'Acconto**, raggiungimento **Massimali Enasarco**.  
Verifica il pagamento di ogni singola fattura, ed infine, al termine di un rapporto, **tutela i tuoi interessi** verificando tutti i conteggi:

**FIRR, INDENNITÀ CLIENTELA, MANCATO PREAVVISO, INDENNITÀ MERITOCRATICA!**

**Proteggi il tuo lavoro e i tuoi guadagni**, mantenendo il pieno controllo su tutti i conteggi Enasarco e Ritenute d'acconto.

Per maggiori informazioni scrivi a [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it) o chiama:

**06.41.22.76.62**

FATTURE PROVVISORIE PLUS



**Soluzione Agenti** il Tuo Software per Agenti di Commercio  
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza [www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)